

prospettive della professione

Anno XIX – n.11-12 - ORGANO DELL'UNIONE SINDACATI PROFESSIONISTI PUBBLICO-PRIVATO IMPIEGO – U.S.P.P.I. *Nov. – Dic. 2008*

VIA GRAMSCI, 34 - 00197 ROMA - TEL. (06)780.49.09 Fax (06) 7806288 - Autorizzazione n. 276/86 del 21/7/86 del Tribunale di Roma - Pubblicazione. Mensile

"Poste Italiane S.p.A. Spediz. in Abb. Post. – D.L. 353/2003 (conv. il L- 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2 – DCB – ROMA."

Prosegue, dal numero precedente, la disamina delle Tesi presentate, discusse e approvate nel corso del

XVI CONVEGNO NAZIONALE U.S.P.P.I.

Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego

Assemblea Generale dei delegati - Roma, 18 ottobre 2008

44° Settimana della Vita Collettiva - Palazzo dei Congressi - Roma EUR

"Valorizzare i professionisti per il rilancio sociale, economico e morale dell'Italia"

U.S.P.P.I. - UNIONE SINDACATI PROFESSIONISTI PUBBLICO-PRIVATO IMPIEGO TESI 3: Organizzazione.

L'organizzazione è lo strumento per l'attuazione della strategia.

1 - La specificità.

L'USPPI si caratterizza specificamente come confederazione sindacale dei professionisti; la sua peculiare identità specifica, pertanto, la distingue con nettezza dalle confederazioni sindacali tradizionali.

Le confederazioni sindacali tradizionali hanno la missione della tutela della generalità delle categorie di lavoratori, in maniera indifferenziata rispetto alle loro qualificazioni e specializzazioni, e sono organizzate, secondo il modello delle "trade unions", verticalmente per comparto produttivo e contrattuale (metalmecanici, edili, elettrici, telefonici, tessili, bancari, calzaturieri, ecc.), in coerenza con il modello organizzativo della controparte datoriale, sia privata (Confindustria, Confagricoltura, Confcommercio etc.), che pubblica (ARAN: Ministeri, EPNE, Enti locali e Regioni, Università e ricerca, Enti ex art. 70, Presidenza del Consiglio etc.), nella oggi anacronistica tradizione fordista.

Le O.S. tradizionali sono perciò caratterizzate dalla rappresentanza generalistica di massa dei lavoratori; la contrattazione di comparto, quindi, è sempre parametrata sul gruppo (qualifica) di lavoratori più numeroso, che costituisce il cosiddetto "baricentro contrattuale" (gli operai nei contratti metalmecanici, edili, elettrici, telefonici, tessili, calzaturieri; i cassieri nel contratto bancari; gli autisti e i macchinisti nei vari contratti dei trasporti; etc.).

L'USPPI ha la missione della tutela dei professionisti, specificamente, e delle alte professionalità, ed è pertanto focalizzata sulla rappresentanza delle varie categorie professionali secondo la specifica delle rispettive competenze, che ne caratterizzano le attività, quindi orientata trasversalmente ai comparti produttivi e contrattuali.

E' poi connaturale la tendenza alla sinergia con gli ordini, collegi e associazioni professionali, cui compete la tutela del titolo, dell'esercizio e degli interessi oggettivi della professione, e con i quali converge la funzione di tutela, rispettivamente dei soggetti professionisti, da parte dell'USPPI, e dell'oggetto professione da parte degli ordini, collegi e associazioni, sia in quanto biunivocamente la difesa e la valorizzazione degli uni (i soggetti) si riverbera sulla difesa e la valorizzazione dell'altro (l'oggetto), sia in quanto si riflette la loro funzione nel concreto dell'esercizio professionale.

2 - L'organizzazione (criteri).

La logica organizzativa conduce ad uno schema diversificato per categorie professionali omogenee o affini: architetti e ingegneri, agronomi, attuari, avvocati, chimici, commercialisti, giornalisti, medici, fisici, psicologi, ricercatori, geometri e periti, ragionieri, infermieri e così via.

L'attuale architettura contrattuale, invece, richiede la rappresentanza per comparto produttivo, e quindi un'organizzazione ad essa coerente.

La risposta alle diverse esigenze comporta che l'USPPI, come il mitologico Giano bifronte, abbia due volti: l'uno orientato alle professioni, di sindacato professionale, l'altro orientato al sistema di contrattazione, di sindacato tradizionale

Ne discende un'organizzazione complessa, con struttura di tipo matriciale: orizzontale per categorie professionali omogenee o affini, e verticale per comparti contrattuali, cosicché l'attuale struttura delle federazioni viene intersecata trasversalmente dalle agenzie professionali, di coordinamento per categorie omogenee o affini di professionisti.

Ai fini dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività sindacale, poi, la struttura federale è coordinata in dipartimenti: pubblico impiego, impiego privato, lavoro autonomo.

Gli organi politico-sindacali, con funzioni di indirizzo, di coordinamento, di promozione e di controllo, sono individuati nella Giunta Nazionale con la partecipazione dei coordinatori di dipartimento e del coordinatore del comitato delle agenzie professionali, e nel Consiglio Direttivo Nazionale con la partecipazione dei coordinatori di dipartimento e dei componenti del comitato delle agenzie professionali.

Gli organi gestionali, con funzioni organizzative ed operative, sono individuati nelle Segreterie Regionali e negli organi direttivi delle Federazioni.

Le attività di assistenza e di servizio per gli associati, dall'assistenza legale a quella finanziaria e fiscale, all'assistenza medico-sanitaria, dai servizi bancari a quelli assicurativi, a quelli commerciali ecc., potranno essere organizzate sia costituendo associazioni o strutture dedicate, sia mediante convenzioni con enti, società o organizzazioni da individuare sul mercato, e potranno essere usufruiti dagli associati e loro familiari con apposita carta servizi.

Ruolo e funzioni dei liberi professionisti nel pubblico impiego. Riflessioni per un percorso da completare.

del Prof. Rosario Scalia - Consigliere giuridico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica

Ho avuto modo di rileggere, in occasione di questo incontro, le proposte che l'USPPI aveva ritenuto di esporre nel marzo del 1997 sul giornale associativo "*Prospettive della Professione*", al suo XII anno - allora - di pubblicazione.

E mi sono reso conto che le proposte formulate corrispondevano all'esigenza di dare risposta ai problemi che, allora, ad appena quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993, tale provvedimento aveva fatto insorgere il mondo dei professionisti del pubblico impiego ...

Il primo problema, comunque, era quello di avere scoperto di non avere più "voce", di non costituire più un interlocutore da ascoltare, e di non essere più ascoltati da chi, direttamente o indirettamente, avrebbe dovuto porre le nuove regole in tema di *status* giuridico, in tema di sviluppo della carriera, in tema di adeguamento retributivo.

Il disegno politico di ridefinizione del sistema della contrattazione collettiva di allora si dimostrava orientato a "semplificare", a ridurre al minimo le differenziazioni retributive tra le diverse categorie di lavoratori sul presupposto che la professionalità, nelle pubbliche istituzioni, non sarebbe stata un valore da coltivare, o meglio, che esso era da coltivare solo se avesse costituito espressione di grandi numeri.

Ma non possiamo dimenticare come sullo sfondo aveva preso corpo un'altra idea, cioè che sarebbe stato auspicabile l'eliminazione della regolazione in materia di ordinamento delle libere professioni. E ciò sotto l'influenza di alcune direttive della Comunità Europea che tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 del secolo scorso avevano inteso introdurre elementi di maggiore attuabilità, nello spazio comune europeo, del principio della libertà di insediamento dei diplomati e dei laureati.

Ora, la ricerca di un adeguamento del sistema normativo nazionale a questa sollecitazione che proveniva dall'ordinamento comunitario ha finito per creare una sostanziale adesione della classe politica dirigente a una ricostruzione delle professionalità nella Pubblica amministrazione senza che la specificità di ciascuna di esse potesse formare oggetto di una adeguata valorizzazione.

E tutto ciò si è rivelata un'onda lunga che ha lasciato tracce ben visibili sul corpo delle pubbliche istituzioni, sia a livello centrale che a livello periferico.

Abbiamo fatto cenno a questa "onda lunga"..., all'influenza che nel tempo, fin dalla IX^a Legislatura, ha consentito a chi non aveva titolo di parlare, di decidere nell'interesse di quanti, con molta probabilità, non si sentivano rappresentati. E ciò nonostante che la legge fondamentale si muovesse sul piano della differenziazione della disciplina ...

Ricordare le tappe di questo percorso culturale, che può essere espressivo della rivendicazione propria di un settore delle pubbliche istituzioni, si dimostra quanto mai utile. Utile per affrontare il futuro, e per gestirlo al meglio.

Esso, in ogni caso, si dimostra emblematico di un modo di agire del sistema, quando esso rifiuta di cogliere le differenze e non s'impegna a dare ad esse lo spazio che reclamano.

Va ricordato che già nella IX^a Legislatura il Senato aveva approvato all'unanimità, con il parere favorevole del Governo, un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo a disciplinare in maniera organica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professionisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

A monte di questa posizione delle forze politiche c'era - lo ricordiamo soprattutto a chi, oggi, è appena entrato in amministrazione - il sistema ordinamentale della legge n. 20 del

marzo del 1975: gli articoli 15 e 16 di questa legge prevedevano l'istituzione del "ruolo unico professionale"; ed era ugualmente previsto che gli appartenenti a tale ruolo, mentre partecipavano in diversa misura al procedimento di formazione della volontà dell'ente, assumevano nell'esercizio della loro attività - a norma di legge - una personale responsabilità di natura professionale.

Dato questo che è stato ribadito, in diverse sentenze di pregevole fattura, dal Consiglio di Stato che ha rilevato che quanti svolgono attività professionali alle dipendenze di un Ente pubblico si vengono a trovare sulla linea di confine che unisce chi è alle dipendenze altrui e il libero professionista, in quanto effettua prestazioni lavorative (subordinate) che hanno un peculiare contenuto: in tale ottica la loro responsabilità è personale così come lo è la loro decisione che ha caratteri di autonomia che prendono linfa e vigore dalla valutazione propria di una disciplina di settore che si rifà a regole tecnico-scientifiche.

A voler riprendere le fila di un discorso storico-istituzionale, va ricordato che nella X^a Legislatura il Governo arrivò ad approvare due articoli: la Commissione "Affari Costituzionali" della Camera dei deputati, negli articoli 13 e 20 del d.d.l. n. 3464 sul riordino della dirigenza pubblica, prevede l'istituzione del "ruolo unico professionale".

Ma questo tentativo di riordino non vide la luce per la fine anticipata della stessa Legislatura.

Tre anni dopo, l'art. 73, comma 2°, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si limitava a recitare «*In attesa di un'organica normativa nella materia restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad albi professionali...*».

Da allora, gli interventi normativi a tutela dei liberi professionisti privati si sono avuti anche se hanno finito per formare oggetto di diatribe politico-sindacale.

Ma solo nella XIV^a Legislatura, sette anni dopo l'accenno di riforma fatto nella legge n. 59 del 1997, con la legge 15 luglio 2002, n. 145 (art. 7, c. 4°), si è potuto incidere su un sistema normativo che è diventato sempre più impermeabile alla volontà espressa dal Parlamento.

In questa vicenda occorre registrare, ancora, la scarsa attenzione dimostrata al sottile filo rosso che lega la qualità della professione al livello retributivo che, in quanto tale, dovrebbe ad essa corrispondere.

Infatti, si parla tanto di "professionalità" da riconoscere ma, poi, si sfugge al principio di ordine morale che l'art. 36, 1° c., della Costituzione contiene: «*Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro...*».

E' giusta quella riflessione che alcuni studiosi del diritto del lavoro hanno inteso fare in ordine al ruolo che l'ARAN è chiamata a svolgere: quello di dover costruire un sistema di regole, cioè un quadro normativo, che restituisca ai professionisti dipendenti da istituzioni pubbliche (dagli enti pubblici nazionali, in particolare) la loro dignità.

Forse e senza forse, c'è in questo momento lo spazio per dare loro un "ruolo" nel contesto organizzativo (che non è quello dirigenziale, naturalmente); c'è anche la disponibilità culturale in questo Governo a individuare le funzioni che a ciascun professionista competono e che, alla fine, derivano dal sistema dei doveri che ogni professione disciplina "*aliunde*".

1. Definire il ruolo, sistematizzare le funzioni dei professionisti degli enti pubblici ...

Se, oggi, riusciamo a parlare di questa materia è perché, grazie al vostro fattivo contributo, il Parlamento è stato posto nelle condizioni di emanare una disposizione che si impone all'attenzione di chi è chiamato a gestirla, cioè dell'ARAN.

E l'ARAN è chiamata a svolgere il suo compito di struttura mediatrice, delegata dal datore di lavoro pubblico (Comitato di settore), nella configurazione voluta dal decreto legislativo n. 29 del 1993, in un atteggiamento che deve essere di corretta collaborazione istituzionale.

Essa lo farà e anche bene, nell'interesse di un mondo che è costituito da persone che sono giuristi, che sanno di legge, ma che sanno anche come va il mondo.

Ciò che mi preme sottolineare è, comunque, la definizione che deve avere il campo d'azione che lega la dirigenza (politica o tecnica) ai professionisti e viceversa.

Una definizione che, oggi, risulta influenzata dall'entrata in vigore della legge 11 febbraio 2005, n. 15, che introduce importanti innovazioni nel tessuto normativo della legge n. 241 del 1990 riguardante il procedimento amministrativo.

Non c'è alcun dubbio che nascano tra i professionisti e la dirigenza generalista, quando è "eccessivamente generalista", incomprensioni, attriti, situazioni di conflitto a volte non facilmente, non immediatamente ricomponibili.

Ma, oggi, lo scenario della responsabilità, che si presenta alla nostra attenzione, è ancora più spostato sul versante del "responsabile del procedimento", in ragione del ruolo dominante che il legislatore gli ha inteso assegnare per la professionalità di cui egli è (*rectius*, dovrebbe essere) naturale portatore.

Questo scenario, che ridefinisce il rapporto tra chi è responsabile del procedimento e chi è dirigente, non può non determinare che un diverso sistema organizzativo: la dirigenza generalista deve convivere con la dirigenza specialistica.

La classe politica, ai diversi livelli di governo, è chiamata a ridefinire, quindi, il sistema organizzativo, fondandolo sulla individuazione della professionalità.

In questa nuova dimensione vanno ricomposte le relazioni tra dirigenza generalista e professionisti.

Per l'ARAN dovrebbe essere facile dare spazio a questo tema, anche perché il contributo fornito, nel novembre del

2004, dalla Commissione paritetica per il Sistema classificatorio (istituita ai sensi dell'art. 9 del CCNL del comparto dei Ministeri stipulato il 12.6.2003), può essere preso a base della discussione sul tema, e può costituire spunto per una elaborazione creativa, anche se si presenta carente nei contenuti, come la stessa dottrina ha riconosciuto.

Che sia questo un campo nuovo da arare tutti sono capaci di affermarlo.

Ma in che modo esso lo possa essere ben pochi sono disponibili a farlo.

Forse e senza forse, a riprendere la questione in mano dovrebbe essere il Governo, procedendo sulla via della implementazione dei contenuti specifici da dare al sistema dei doveri dei diversi professionisti. E ciò si può realizzare richiamando tutti all'etica che deve avere chi esercita una potestà pubblica e alla deontologia che è propria dell'esercizio di ogni professione.

Probabilmente, il ruolo dei professionisti nella Pubblica Amministrazione passa per una via che non è solo quella della contrattazione collettiva, non potendo questa invadere un campo che la Costituzione riserva giustamente al datore di lavoro.

La elaborazione di un codice di comportamento *ad hoc*, a misura di ogni professionista, diventa un'esigenza immanente al mondo dei professionisti del pubblico impiego.

Ma sappiamo anche che qualsiasi ricerca di un nuovo assetto del sistema dei doveri va condivisa dai suoi stessi destinatari.

Ciò che, oggi, il Governo ha cercato di fare è quello di impegnare tutti i soggetti del sistema delle relazioni sindacali a prendere coscienza della complessità del mondo del pubblico impiego, e della ricchezza di professionalità che in esso convivono.

Lo stesso Governo ha inteso sollecitare tutti a cogliere le differenze esistenti, evitando che l'uniformità sia uno strumento di emarginazione delle differenziazioni. Anche esse sono una realtà amministrativa; esse stesse richiedono la giusta regolazione.

Su questo punto il dibattito si è oggi arricchito di nuove proposte, di nuove suggestioni. Utili, naturalmente, per l'azione politica che si dovrà preoccupare di completare il disegno, già ben avviato grazie all'impegno del Sottosegretario di Stato alla Funzione Pubblica, il Sen. Learco Saporito.

NOTIZIE

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA
- Disegno di legge N. 763 del Sen. Rosario Giorgio Costa (PdL)

11/06/2008: Presentato al Senato

17/09/2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore Rosario Giorgio COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2008

Disciplina del lavoro dei professionisti dipendenti

Onorevoli Senatori,

la normativa che disciplina il lavoro dei professionisti dipendenti costituisce un importante e fondamentale passaggio di un processo ormai maturo di cambiamento del lavoro, di cui il giurista ed il legislatore vanno prendendo atto fornendo la necessaria disciplina.

Infatti, la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che prevede una disciplina uniforme in tutti i Paesi membri per l'accesso alle pro-

fessioni cosiddette «regolamentate», all'articolo 2 espressamente prevede che tutto il coacervo di norme ivi contenute, finalizzate a garantire e sorvegliare, nell'interesse dei «consumatori», lo *standard* qualitativo dei professionisti intellettuali, si applica a tutti i cittadini che vogliono esercitare, come lavoratori dipendenti o indipendenti, una professione regolamentata.

Pertanto la disciplina del lavoro vigente in Italia, ormai in gran parte di fonte contrattuale, caratterizzata dall'ampia fungibilità dei ruoli e dalla responsabilizzazione amministrativa dei soli dirigenti, si pone in evidente contrasto con la normativa comunitaria che, invece, è orientata verso la valorizzazione della specializzazione professionale e verso una conseguente forte responsabilizzazione professionale, assoggettata alla severa valutazione dei rispettivi ordini o associazioni, considerati i più titolati a salvaguardare la permanenza di un uniforme ed elevato grado di *standard* qualitativo adottato la filosofia del «professionista capo progetto», con la forte responsabilizzazione professionale del tecnico

nominato «responsabile unico del procedimento» (RUP),

sono assolutamente inconciliabili con la vigente disciplina del lavoro dipendente atteso che quest'ultima, rinnegando di fatto l'autonomia professionale del RUP, ne prevede la subordinazione gerarchica al dirigente.

Coerentemente il mondo del lavoro dipendente deve evolversi e congiungersi con quello delle professioni anche per consentire un rilevante apporto di conoscenza e professionalità al lavoro in ambito pubblico e privato, e per favorire mobilità e interazione tra professionalità in ambito diverso, superando il rigido sistema di compartimenti stagni e spesso non comunicanti, che ancora connota la nostra realtà e alimenta derive corporative.

Si è pertanto pensato con i primi articoli del presente disegno di legge di identificare la realtà giuridica dei professionisti dipendenti sul piano individuale e collettivo. In tal senso, in maniera conforme alla nuova disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, si è voluto conferire al progetto un'impostazione quanto più possibile comune.

Negli articoli da 2 a 4 è stata affrontata la dimensione contrattuale di tali rapporti, cercando di ricondurli ad ambiti contrattuali capaci di valorizzarne le funzioni, sia dal punto di vista dell'inquadramento, che da quello retributivo.

L'articolo 4 appare maggiormente incentrato nella tutela di quei valori di formazione, professionalità, assistenza operativa, che soli consentono il raggiungimento dei necessari obiettivi sul mercato.

I successivi articoli 5 e 6 si occupano in qualche modo delle specificità esterne (rapporto con ordini e deontologia, accesso all'impiego) di cui gli anzidetti rapporti professionali appaiono portatori.

Guardano pure all'esterno del rapporto contrattuale gli articoli 7, 8 e 9, che favoriscono la libera circolazione delle professionalità e la loro conseguente implementazione. L'articolo 7 estende ai professionisti dipendenti la disciplina che consente e facilita l'interscambio di professionalità dirigenziali tra pubblico e privato. Il successivo articolo 8 vuole invece garantire ai professionisti dipendenti (specialmente dei ruoli tecnici) la tutela piena in caso di invenzioni che agli stessi potrebbe essere sostanzialmente negata a causa della loro specifica collocazione professionale (il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, nega qualsiasi forma di compenso qualora il rapporto di lavoro abbia come oggetto specifico l'elaborazione di novità ed invenzioni). Si è, inoltre, voluto garantire sino in fondo il «libero mercato» dei professionisti, anche dipendenti, garantendo dal punto di vista previdenziale il passaggio dalla professione dipendente alla libera professione e viceversa, mediante la previsione di cui all'articolo 9.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. (Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per «professionisti dipendenti» si intendono i lavoratori inseriti nell'organizzazione di soggetti pubblici o privati al fine, di esercitare specifiche attività professionali per le quali siano richieste l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione ai rispettivi albi o assicurazioni professionali.

2. Ai fini di armonizzare la normativa nazionale ai principi comunitari in materia di professioni intellettuali ed in esecuzione dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, tutti i soggetti giuridici, pubblici o privati, che, nell'ambito della propria organizzazione o azienda prevedono l'inserimento di professionisti dipendenti i quali, nell'esercizio dei compiti loro assegnati, si assumono a norma di legge una personale responsabilità di natura professionale, sono obbligati a riservare una disciplina giuridica ed economica specifica per tali dipendenti ed un'area di contrattazione separata, con l'intervento della

rappresentanza di detta categoria aderente ad organizzazioni dei quadri e di membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o del Comitato economico e sociale europeo.

Art. 2. (Trattamento economico)

1. I soggetti giuridici privati attribuiscono ai professionisti dipendenti, nel pieno rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, un trattamento giuridico ed economico che tenga indicativamente conto del valore attribuito alla prestazione dalle tariffe professionali e del trattamento economico attribuito ai vertici del lavoro dipendente in azienda.

Art. 3. (Inquadramento e trattamento normativo)

1. I soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenuti ad attivare appositi ruoli professionali, nei termini indicati dall'articolo 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per l'inquadramento dei professionisti dipendenti.

2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste ogniqualvolta le normative di settore richiedono, per lo svolgimento di alcuni compiti, una particolare qualificazione professionale certificata dall'appartenenza ad ordini o associazioni professionali.

3. Il trattamento giuridico ed economico spettante ai professionisti dipendenti si attiene ai principi di cui all'articolo 2.

4. Ai professionisti dipendenti possono essere conferite funzioni dirigenziali, ove le leggi che disciplinano i casi di incompatibilità con lo svolgimento delle rispettive professioni intellettuali o le leggi ordinarie lo consentano, senza oneri aggiuntivi.

5. I ruoli professionali di cui al presente articolo si articolano in due posizioni:

a) alla prima posizione appartengono gli iscritti in albi o associazioni professionali per i quali è richiesto il titolo di laurea specialistica o titolo equipollente;

b) alla seconda posizione appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto un titolo di studio di laurea breve o diploma di scuola media superiore.

6. Sono parte salve le diverse articolazioni individuate dai lavoratori di lavoro e strutturate, ai fini delle declaratorie contrattuali e dell'inquadramento, sulla base dei requisiti professionali stabiliti dagli ordini e dalle associazioni professionali.

Art. 4. (Tutela della professionalità)

1. Anche in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2103 del codice civile e dall'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i datori di lavoro pubblici e privati garantiscono ai professionisti dipendenti la dotazione di idonei mezzi strutturali e di adeguati sussidi tecnici ed applicativi nonché del necessario supporto di personale tecnico ed amministrativo funzionalmente dipendente dai medesimi professionisti.

2. Ai fini della migliore qualificazione dei professionisti dipendenti i datori di lavoro ne promuovono e favoriscono l'aggiornamento professionale, nonché la partecipazione a convegni di studio, a corsi di attività scientifiche, ed a corsi di specializzazione, tenuto anche conto della disciplina comunitaria.

3. I professionisti dipendenti possono fruire, per ogni anno di anzianità maturata, di quindici giorni di permesso o aspettativa non retribuiti per svolgere attività formativa, didattica, esami, nonché docenza nelle materie di pertinenza. Detti periodi possono essere cumulati per un periodo massimo di un semestre continuativo.

4. I datori di lavoro stipulano a favore dei propri dipendenti appartenenti al ruolo professionale di cui all'articolo 3, relativamente alle attività professionali da essi svolte, apposite

polizze assicurative di responsabilità civile e professionale per i rischi e i danni colposi anche a terzi, derivanti dallo svolgimento delle attività professionali di propria competenza. Il pagamento del premio è posto a carico dei datori di lavoro medesimi.

5. Nel caso in cui i professionisti dipendenti siano sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle attività professionali loro affidate, i datori di lavoro assumono a loro carico ogni onere relativo alla difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale o da un eventuale perito di comune gradimento.

Art. 5. (Accesso)

1. L'accesso alle qualifiche dei ruoli professionali di cui all'articolo 3 relativamente alle pubbliche amministrazioni avviene per concorso pubblico indetto dalle singole amministrazioni o dai singoli enti pubblici, ovvero per corso-concorso mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della pratica professionale, alle quali sono ammessi gli iscritti ai relativi albi o associazioni professionali indicati nei bandi di concorso, in possesso dei titoli di studio richiesti e degli eventuali titoli di professionalità e di specializzazione.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge i professionisti dipendenti sono inquadrati nei ruoli professionali e nelle corrispondenti aree e categorie.

Art. 6. (Autonomia professionale)

1. Il rapporto di lavoro tra i professionisti dipendenti appartenenti al ruolo professionale o comunque come tali inquadrati ed utilizzati, nell'ambito delle strutture amministrative o aziendali, si sviluppa nel rigoroso rispetto degli ambiti di autonomia e di deontologia professionale anche sul piano della gestione tecnica e finanziaria.

2. I professionisti di cui all'articolo 2 sono esonerati dall'obbligo di presentare i piani di gestione e rispondono dell'incarico ricevuto direttamente al legale rappresentante dell'ente, nel rispetto del principio di autonomia professionale. Essi sono soggetti al codice deontologico professionale, oltre che al controllo delle eventuali autorità indipendenti specificamente istituite.

Art. 7. (Mobilità)

1. L'articolo 23-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato, è esteso al personale di cui agli articoli 1, 2 e 3, della presente legge.

2. All'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni assegnano prioritariamente ai predetti uffici il proprio personale dipendente che abbia titolo e qualifica di avvocato ovvero reperisce il detto personale facendo ricorso a procedure di mobilità anche temporanea concordata con gli interessati prima di procedere all'assunzione di personale idoneo esterno».

Art. 8. (Invenzioni)

1. Per i dipendenti con la qualifica di professionisti dipendenti, l'apposita retribuzione di cui all'articolo 64 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere prevista in forma scritta nell'ambito del contratto individuale ed in termini adeguati all'importanza della invenzione. In caso contrario, al professionista spetta comunque all'atto della risoluzione del rapporto, apposita indennità commisurata al periodo lavorato, all'inquadramento, alla retribuzione ed all'importanza dell'invenzione.

Art. 9. (Contribuzione)

1. Nel caso di passaggio dal ruolo professionale o dalla qualifica di professionista dipendente a quella di professionista lavoratore autonomo o viceversa, i rispettivi periodi contributivi di professionista dipendente e di professionista lavoratore autonomo possono essere ricongiunti senza onere economico alcuno per il professionista medesimo.

Art. 10. (Praticantato)

1. Il periodo di attività presso strutture rette da professionisti dipendenti alle dirette dipendenze dagli stessi ed in attività coerente con la professione, è riconosciuto, previa valutazione dei competenti ordini, come praticantato professionale.

Art. 11. (Inderogabilità)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano altresì alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

SERVIZI AGLI ISCRITTI

L'USPPI, nel programma di sviluppo delle prestazioni dei servizi di assistenza e convenzione con esercizi, assicurazioni etc., è lieta di informare gli iscritti di aver stipulato con la Compagnia Europea Servizi s.r.l. - Via Appia Nuova 666, 00181 Roma - tel. 06.7856730 fax 06.78359197 - una convenzione a costi contenuti, per le prestazioni di servizi sottoindicati:

- assistenza, consulenza e tenuta contabile, partita IVA e contabilità generale relativa all'attività professionale extra uf-

ficio;

- convenzioni con società di assicurazione primarie per stipula polizze assicurative diverse;
- assistenza alla compilazione dei modelli IRPEF 730 - 740 - 750 - 760, ICI, ICIAP, etc. e inoltre dei suddetti modelli tramite il servizio di CAF dell'USPPI;
- svolgimento pratiche presso gli uffici competenti per territorio.

USPPI SU INTERNET

Pagina WEB SERVICE di informazioni e comunicati USPPI.

La pagina di informazioni pubblicate su INTERNET dall'USPPI in materia sindacale è contenuta nel dominio "**www.usppi.info**", ove, oltre all'attività ed alle eventuali iniziative, è possibile consultare le **news** ed inviare posta elettronica (la quale può essere anche separatamente inviata agli indirizzi: e-mail: usppi@usppi.info, posta@usppi.org; inoltre, altri siti *alias* raggiungibili sono "**www.usppi.org**" e "**www.usppi.it**".



• **Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego**

Cod. Fisc. 97016960589

Il/La sottoscritto/a
Tit. di studio
Residente in Via n. CAP

Città
Provincia Tel. abitazione Tel. e Fax ufficio
ai sensi dell'art.26 della Legge 20 maggio 1970 n.300 con il presente atto di delega autorizza codesta Amministrazione ad operare dalla propria retribuzione mensile la trattenuta dello 0,50% mensile, a decorrere dal mese di, effettuando versamento a favore dell'U.S.P.P.I. a mezzo accreditato sul c.c. postale n. 44231009 intestato a: U.S.P.P.I. - UNIONE SINDACATI PROFESSIONISTI PUBBLICO-PRIVATO IMPIEGO, Via Cesare Baronio, 187 - 00179 Roma.

Consenso dell'interessato per il trattamento dei dati sensibili (art.10 L. 675/96)

"Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari".

"Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dai contratti"

La presente delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata entro la data del 31 ottobre con comunicazione scritta alla Segreteria Provinciale U.S.P.P.I. ed all'Ufficio Pagatore.

..... li,

.....
firma

- (1) Indirizzo dell'Amministrazione o soggetto erogatore dello stipendio.
Inviarne copia alla Segreteria Generale USPPI - COMPILARE IN STAMPATELLO.



• **Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego**

Cod. Fisc. 97016960589

Il/La sottoscritto/a
Tit. di studio
Residente in Via n. CAP

Città
Provincia Tel. abitazione Tel. e Fax ufficio
ai sensi dell'art.26 della Legge 20 maggio 1970 n.300 con il presente atto di delega autorizza codesta Amministrazione ad operare dalla propria retribuzione mensile la trattenuta dello 0,50% mensile, a decorrere dal mese di, effettuando versamento a favore dell'U.S.P.P.I. a mezzo accreditato sul c.c. postale n. 44231009 intestato a: U.S.P.P.I. - UNIONE SINDACATI PROFESSIONISTI PUBBLICO-PRIVATO IMPIEGO, Via Cesare Baronio, 187 - 00179 Roma.

Consenso dell'interessato per il trattamento dei dati sensibili (art.10 L. 675/96)

"Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari".

"Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dai contratti"

La presente delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata entro la data del 31 ottobre con comunicazione scritta alla Segreteria Provinciale U.S.P.P.I. ed all'Ufficio Pagatore.

..... li,

.....
firma

- (1) Indirizzo dell'Amministrazione o soggetto erogatore dello stipendio.
Inviarne copia alla Segreteria Generale USPPI - COMPILARE IN STAMPATELLO.

COLLEGA, ADERISCI ALL'USPPI - COLLABORA PER

MIGLIORARE IL PRESTIGIO DELLA CATEGORIA

La corrispondenza dovrà essere inviata alla segreteria nazionale

U.S.P.P.I. - Via C. Baronio, 187 - 00179 Roma.

Tel. 06/7804909 - Fax 06/7806288.

ORGANO DELL'UNIONE SINDACATI PROFESSIONISTI

prospettive

PUBBLICO-PRIVATO IMPIEGO - U.S.P.P.I.

Direttore Responsabile: ANTONIO COLOTTA

della professione -

Direttore Editoriale: VINCENZO PINNA

